



00185 ROMA - Via Parigi, 11
Tel. 06.686231 - Fax 06.68804084
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

Ai Consigli regionali
dell'Ordine dei giornalisti
L o r o S e d i

Roma, 5 luglio 2013
Prot.n. 3400

Oggetto: Linee guida per l'accesso al professionismo di pubblicisti che esercitano l'attività giornalistica in maniera esclusiva – “Ricongiungimento”.

Con riferimento alla deliberazione del 14 marzo 2013 concernente il percorso definito “Ricongiungimento”, si precisa quanto segue.

Il provvedimento si pone l'obiettivo di consentire l'accesso al professionismo di quei colleghi pubblicisti che esercitano l'attività giornalistica in maniera esclusiva e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con editori e organi di informazione in generale. Come più volte sottolineato non si tratta di sanatoria né tanto meno di condono, quanto di un'opportunità che non può però prescindere dal percorso formativo, quale quello previsto per chi intende diventare professionista attraverso l'iter consolidato del praticantato.

1. Durata

Il Ricongiungimento ha una durata di tre (3) anni, sino al 31 dicembre 2016. Come per legge, avverso le delibere del Consiglio regionale è ammesso il ricorso al Cnog con le modalità stabilite dal Regolamento amministrativo vigente.

2. Requisiti

L'iter si rivolge a coloro che sono iscritti all'elenco dei pubblicisti e che abbiano esercitato sistematicamente ed esclusivamente attività giornalistica retribuita per un periodo di 36 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio. Come data finale del quinquennio è stata indicato il 31.12.2013, termine ultimo entro il quale è possibile aver maturato i requisiti per poter accedere al ricongiungimento. Si tratta, pertanto, di pubblicisti “anomali” che hanno tratto il proprio sostentamento dallo svolgimento della professione giornalistica a tempo pieno.

3. Presentazione domande

Le domande possono essere presentate anche prima del 31.12.2013 dagli interessati che abbiano già acquisito i requisiti. Non è necessario, tuttavia, affrettarne la presentazione, perché il procedimento può essere avviato, sino a tutto il 31.12.2016, da parte di coloro che hanno maturato i requisiti entro la fine del corrente anno. Il periodo di ampio respiro concesso ai soli fini della presentazione della domanda e non, si ribadisce, della maturazione dei requisiti, è stato previsto al fine di scaglionare nel tempo le procedure amministrative e di assicurare gli interessati che non si tratta di un'occasione “fuggente”, forzando i propri impegni e le proprie disponibilità e, soprattutto, senza la



00185 ROMA - Via Parigi, 11
Tel. 06.686231 - Fax 06.68804084
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

necessaria preparazione che comunque è necessaria per il superamento di un esame di stato.

In altri termini la procedura non scade il 31.12.2013 ma è attivabile con la domanda sino a tutto il 31.12.2016.

3. Documentazione

Le domande per l'ammissione al ricongiungimento devono essere necessariamente corredate dalla documentazione attestante il rapporto contrattuale per il periodo di riferimento. La documentazione potrà riguardare anche più datori di lavoro ma presso i quali l'interessato abbia lavorato in maniera esclusiva per i periodi portati a riferimento. La documentazione deve riguardare sia gli aspetti retributivi ed i connessi adempimenti fiscali sia quelli contributivi; a questo riguardo, in relazione alle varie tipologie contrattuali, non è da escludere che si possa trattare di adempimenti contributivi nei confronti di istituti previdenziali diversi dall'INPGI.

La documentazione deve essere anche accompagnata da una relazione, dettagliata, sull'attività svolta e riferita, a seconda degli ambiti di attività, a scritti e fotografie per la produzione cartacea o on line, a video o audio per attività di radio e tv, nonché a materiali di lavoro di desk o di ufficio stampa. Non si tratta, quindi, di accompagnare la domanda con la copia della produzione svolta ma di relazionare su di essa, eventualmente con i supporti che si ritengono necessari, al fine di offrire all'Ordine regionale la possibilità di acquisire dalla relazione medesima gli elementi utili a dimostrare la sistematicità e l'esclusività dell'attività giornalistica svolta e quindi, al formarsi di un convincimento positivo circa la sussistenza dei requisiti atti all'ammissione al corso di formazione (on line), il cui superamento costituisce titolo per l'iscrizione al registro dei praticanti.

4. Compenso

Non è stato fissato un reddito annuo minimo poiché si ritiene che la dimostrazione di svolgere attività giornalistica esclusiva e contrattualizzata possa rappresentare una garanzia sufficiente. Grande importanza andrà invece riposta nell'esame della relazione dell'attività svolta dal giornalista pubblicista. L'Ordine regionale potrà adottare tutte le verifiche necessarie all'istruttoria.

5. Attribuzione dei Consigli regionali

Ai consigli regionali è stata affidato il fulcro dell'iniziativa che passa attraverso la valutazione delle posizioni professionali che intendono avvalersi della procedura di ricongiungimento. Tale valutazione si baserà nella puntuale verifica delle domande presentate suffragata dalla conoscenza delle situazioni locali che hanno impedito ai richiedenti di poter accedere per le vie "tradizionali" al praticantato. L'Ordine valuterà, quindi, l'inserimento delle posizioni professionali in contesti giornalistici "veri" al fine di assicurare quello sbocco naturale nella professione a coloro che per un tempo assolutamente congruo da essa ne hanno tratto reddito, sia pur magro, in maniera pressoché esclusiva per applicazione e sistematicità. A questo riguardo, si precisa che gli Ordini, ai fini dell'accettazione delle domande e della loro valutazione non devono attendere ulteriori linee guida in materia, potendo già applicare i criteri stabiliti dal provvedimento consiliare, non essendosi registrate, in occasione delle Consulte dei Presidenti e dei Vice Presidenti degli Ordini che hanno esaminato la materia, convergenze ulteriori rispetto a quanto indicato nella presente circolare.



00185 ROMA - Via Parigi, 11
Tel. 06.686231 - Fax 06.68804084
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

6. Corsi per l'iscrizione al registro dei praticanti

La frequenza del corso on line a cura del Consiglio nazionale, che viene stabilita dall'ordine regionale con l'autorizzazione alla partecipazione, ed il superamento della prova finale sancita da apposita attestazione consentiranno l'iscrizione al registro dei praticanti con decorrenza retroattiva di 18 mesi, cui l'Ordine regionale provvederà unitamente alla definizione delle modalità di effettuazione del corso d'aula di 8 ore di propria competenza.

Attualmente è in fase di avanzata progettazione l'impianto del corso on line che provvederà al rilascio in forma automatica dell'attestazione di avvenuto superamento della prova finale.

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Iacopino)